

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 218/2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dei seguenti magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Maria Elisabetta Locci	Consigliere
Valeria Motzo	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

POGGI Roberto, nato a La Maddalena il 15.3.1974 (C.F. PGGRR74C15E425G) e ivi residente in Via Caio Duilio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa presso il cui studio, in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22, è elettivamente domiciliato.

PINI Barbara, nata a Bologna il 5.8.1971 (C.F. PNIBBR71M45A944K), residente in Arzachena, località Cannigione s.n.c., rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico Pintus e Luigi Esposito presso il cui studio in Sassari, Via Stintino n. 2, è elettivamente domiciliata.

Visto l'atto di citazione del 26 giugno 2019, iscritto al n. 24777 del registro di segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2021, il relatore Consigliere Valeria Motzo, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Susanna Loi, l'Avvocato Massimo Massa per POGGI Roberto e gli

Avvocati Enrico Pintus e Luigi Esposito per PINI Barbara.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 26/06/2019, il Procuratore regionale presso questa Corte ha promosso azione di responsabilità nei confronti di **POGGI Roberto** e **PINI Barbara**, all'epoca dei fatti, rispettivamente, Comandante della Polizia Municipale e Segretario generale del Comune di La Maddalena, per il danno arrecato all'Ente nella misura di **Euro 688.125,57**, per non avere curato i procedimenti di riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate a seguito della violazione del Codice della Strada, consentendo la maturazione della prescrizione dei relativi crediti.

A fondamento della domanda il Pubblico Ministero ha esposto i seguenti fatti.

A seguito della ricezione di un esposto in data 12/10/2016, la Procura erariale veniva informata di un potenziale danno erariale patito dal Comune di La Maddalena per non essere state avviate, a partire dal 2006, le procedure di riscossione delle sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della Strada, divenute definitive per mancata impugnazione entro i termini fissati dalla legge. Il danno si sarebbe determinato per l'omessa predisposizione degli appositi ruoli da trasmettere al concessionario della riscossione, con la conseguente prescrizione dei sottesi diritti di credito. Il Comando della Polizia Municipale avrebbe tentato di ridurre le predette conseguenze pregiudizievoli inviando ai trasgressori, nel mese di settembre 2016, appositi "*avvisi di cortesia*" con i quali richiedeva il pagamento delle

sanzioni inflitte nel periodo 2006/2013. A seguito della ricezione della segnalazione di cui sopra, la Guardia di Finanza di Sassari veniva delegata dalla Procura attrice a svolgere le necessarie verifiche che consentivano di accertare che:

- dal 2010 il Comune di La Maddalena non curava la predisposizione e l'invio a Equitalia S.p.A. (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) dei ruoli per la riscossione dei crediti derivanti dalla definizione dei procedimenti di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada. L'ultima procedura regolare si era avuta nel 2009 con l'invio a Equitalia dei ruoli relativi ad accertamenti riferibili al 2006;
- secondo quanto illustrato dal Responsabile del procedimento, MOI Daniela, dal 2010 il Comune aveva incontrato difficoltà nel rapportarsi con il concessionario della riscossione. Questi, infatti, non avrebbe più accettato la tradizionale elaborazione in formato cartaceo ma avrebbe richiesto la predisposizione di liste di carico su supporto informatico. Ciò, avrebbe reso necessario modificare il sistema utilizzato per caricare i dati al fine di renderlo compatibile con quello in uso presso il concessionario della riscossione. Tale adeguamento si sarebbe avuto soltanto nell'anno 2014. Inoltre, la corretta predisposizione dei ruoli sarebbe stata anche impedita dalle difficoltà incontrate dall'ufficio nell'attività di riscontro dei pagamenti delle sanzioni effettuati tramite utilizzo del conto corrente postale dal momento che, per lungo tempo, non era stato possibile interfacciare il software di Poste Italiane S.p.A. per verificare i codici

dei pagamenti cd. *dematerializzati*. Il problema sarebbe stato superato solo nel mese di settembre 2014 ma, in ogni caso, ciò non avrebbe reso possibile individuare le sanzioni pagate in precedenza dal momento che il software di Poste Italiane S.p.A. avrebbe conservato soltanto i dati degli ultimi tre mesi;

- la complessa situazione venutasi a creare, aveva indotto il Comando della Polizia Municipale di La Maddalena, nel mese di settembre 2016, ad inviare ai trasgressori i cd. “*avvisi di cortesia*” con i quali aveva richiesto di dare prova dell’eventuale intervenuto pagamento delle sanzioni inflitte o di provvedere tempestivamente ad effettuare i versamenti delle sanzioni ancora dovute per evitare l’esecuzione forzata del credito;
- i mancati incassi riferibili alle sanzioni notificate negli anni 2007/2012, in relazione ai quali è risultato maturato il termine prescrizione quinquennale del sotteso credito erariale, sono stati quantificati, sulla base della documentazione messa a disposizione dall’Ente e acquisita agli atti, in **Euro 688.125,57** di cui Euro 614.785,00 di sanzioni inflitte e Euro 73.340,57 di spese di notifica.

L’accertamento del pregiudizio erariale patito dal Comune di La Maddalena ha indotto la Procura attrice ad emettere l’invito a dedurre nei confronti del Comandante della Polizia Municipale, dott. **POGGI Roberto**, della Responsabile del procedimento, sig.ra **MOI Daniela** e del Segretario generale dott.ssa **PINI Barbara** alla quale erano state attribuite le funzioni dirigenziali del Corpo della Polizia Municipale con il decreto sindacale n. 1 del 10/1/2012 poi confermate con il decreto sindacale n. 18 del 31/8/2015.

Ai predetti nominati è stato contestato di avere omesso di porre in essere, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo gestionale, le attività necessarie ad impedire la mancata definizione entro i termini di legge del procedimento di riscossione dei crediti in questione.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre:

- **POGGI Roberto** è stato sentito in audizione personale in data 27/11/2018. In tale occasione il predetto nominato ha contestato la quantificazione del pregiudizio subito dall'Ente. Successivamente, in data 24/1/2019, ha depositato una memoria difensiva ed è stato riascoltato in data 15/2/2019. Nel ribadire l'eccessiva quantificazione del danno, ha rappresentato che la Procura non ha tenuto conto della circostanza che se anche i crediti in questione fossero stati regolarmente iscritti a ruolo, la media statistica delle riscossioni effettive si sarebbe assestata su una percentuale inferiore al 50%;
- **PINI Barbara** ha depositato, in data 18/12/2018, una memoria difensiva con la quale ha escluso che alla stessa possa essere causalmente ricondotto il danno contestato. In particolare, ha evidenziato che seppure il servizio della Polizia Municipale era stato inserito dal 2012 nel Settore Staff da lei diretto, si tratterebbe di *“una responsabilità meramente nominale, priva di una reale sostanza gestionale”*, stante la particolare autonomia di cui gode il Corpo della Polizia Municipale. In ogni caso, ha sostenuto che non sarebbe ravvisabile alcuna colpa grave in considerazione del ruolo marginale svolto nella vicenda;
- **MOI Daniela** ha depositato, in data 13/12/2018, una memoria

difensiva con la quale, nell'evidenziare le proprie competenze quale Agente di Polizia Locale (Istruttore di vigilanza – Cat. C), ha escluso che il danno in questione possa essere causalmente riconducibile alla sua condotta. Nell'audizione personale tenutasi in data 25/1/2019 ha ribadito che la responsabilità dei procedimenti di competenza del Corpo della Polizia Municipale è stata sempre attribuita a personale sovraordinato di categoria D o dirigenziale. Nella memoria depositata il 18/3/2019 ha confermato tali conclusioni.

Le argomentazioni difensive addotte dalla sig.ra **MOI Daniela** hanno indotto la Procura attrice ad adottare nei suoi confronti un provvedimento di archiviazione del procedimento, mentre le deduzioni formulate dal dott. **POGGI** e dalla dott.ssa **PINI** non sono state ritenute idonee a superare i motivi di addebito contestati nell'invito a dedurre.

Nell'atto di citazione la Procura ha evidenziato che il danno di **Euro 688.127,57** è stato determinato dalle condotte gravemente negligenti dei predetti nominati. In particolare, il dott. **POGGI** avrebbe dismesso per un amplissimo lasso temporale la cura dei procedimenti di riscossione delle sanzioni conseguenti alla contestazione di violazioni del Codice della Strada, consentendo la prescrizione dei relativi crediti per plurime annualità. La prima maturazione del termine prescrizione si sarebbe avuta nell'anno 2012 relativamente alle liste di carico per l'annualità 2007. Le addotte difficoltà di adeguarsi alle nuove procedure informatizzate sarebbero state smentite in sede di indagine in quanto il Responsabile dell'Area Territoriale di Sassari dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sentito dalla Guardia di Finanza il 20.11.2017, ha affermato che sia Equitalia S.p.A. che,

successivamente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, hanno sempre accettato le minute del ruolo di riscossione in formato cartaceo. Con riguardo poi alla problematica dedotta dal dott. **POGGI** del mancato allineamento tra i pagamenti delle sanzioni a mezzo conto corrente postale e i relativi verbali di accertamento, la Procura ha evidenziato che Poste Italiane S.p.A., in risposta a specifico quesito inoltrato dalla Guardia di Finanza, ha comunicato (cfr. nota del 9/5/2018) di avere sempre provveduto a trasmettere al Comune di La Maddalena “...*la rendicontazione cartacea dei bollettini, tramite liste analitiche e, dal 21.11.2012, anche tramite BPIOL (rendicontazione elettronica)...*”.

La Procura ha, quindi, ritenuto che, non sussistendo ragioni ostantive ad un proficuo assolvimento degli obblighi di servizio connessi alla predisposizione e trasmissione al concessionario della riscossione delle liste di carico dei crediti vantati dall’Ente, il dott. **POGGI** deve essere chiamato a rispondere del conseguente danno realizzatosi per avere colpevolmente trascurato di attivare le procedure di riscossione dei crediti in questione sino alla maturazione dei termini prescrizionali. Ha ritenuto, altresì, che anche la dott.ssa **PINI** debba essere chiamata a rispondere del danno in parola in quanto, pur essendo titolare delle funzioni dirigenziali del Corpo della Polizia Municipale, ha ommesso di porre in essere le attività necessarie ad impedire la mancata definizione entro i termini di legge del procedimento di riscossione dei crediti in oggetto.

A tale proposito la Procura ha osservato che:

- con riguardo al dott. **POGGI**, non può essere accolta l’eccezione riguardante la rideterminazione dell’ammontare del danno, dal

momento che ad oggi non vi è certezza di quale sarà eventualmente la mole dei crediti che saranno in futuro pagati anche a seguito dell'invio dei cd. "*avvisi di cortesia*", né si può considerare attendibile l'ammontare dei crediti prescritti, così come rideterminato dalla ditta Maggioli nel 2019, non essendo stato recepito in alcun atto formale di accertamento da parte dell'Ente;

- con riguardo alla dott.ssa **PINI**, risulta infondata la deduzione difensiva secondo cui le proprie funzioni dirigenziali non avrebbero riguardato la gestione dei procedimenti in questione stante l'autonomia del Corpo della Polizia Municipale. In realtà, se è vero che la Polizia Municipale ha una sua autonomia collegata alle particolari funzioni che è chiamata a svolgere sotto la diretta direzione del Sindaco ovvero dell'Assessore delegato, è anche vero che in presenza di una figura dirigenziale sovraordinata al Comandante del Corpo, tale autonomia non può comportare una deroga all'ordinaria competenza dirigenziale per tutto ciò che si riferisce in generale alla gestione del servizio.

La Procura, ritenendo sussistenti in capo agli odierni convenuti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile, ha chiesto che gli stessi siano condannati a risarcire in parti uguali al Comune di La Maddalena il danno di **Euro 688.125,57**.

Con memoria depositata in data 12/11/2019 si è costituito in giudizio il dott. **POGGI Roberto**. La difesa ha preliminarmente eccepito che il proprio assistito, quale Comandante della Polizia Municipale, in base ad una scelta più volte reiterata dai competenti organi dell'Amministrazione comunale,

dal 2010 sino ai primi mesi del 2018, non disponeva di alcun potere relativo alla riscossione dei proventi derivanti dalle sanzioni inflitte dalla Polizia Municipale e alla predisposizione dei ruoli. L'attribuzione di tali competenze sarebbe avvenuta solo a partire dal 4/3/2018. Ciò risulterebbe dagli atti di conferimento della posizione organizzativa che solo dal 4/3/2018 attribuiscono al dott. **POGGI** specificamente i compiti in questione. E, infatti, il predetto, in data 5/3/2018 avrebbe diligentemente inviato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione i ruoli relativi all'anno 2013. Fino a quella data la Polizia Municipale rientrava nello staff del Sindaco all'interno del quale le funzioni dirigenziali erano svolte dal Segretario Generale.

La difesa ha poi evidenziato che il danno da risarcire è in ogni caso inferiore a quello contestato. Infatti, dovrebbe essere sottratto dall'ammontare contestato la parte risalente a periodi ormai coperti dalla prescrizione. Considerato che l'invito a dedurre, primo atto che ha interrotto la prescrizione, è stato notificato al dott. **POGGI** il 31/10/2018, risulterebbero prescritti tutti i danni riferiti ad infrazioni notificate anteriormente al 31/10/2008 (ovvero 10 anni prima). Infatti, la mancata iscrizione al ruolo delle sanzioni non pagate entro cinque anni dalla contestazione ha prodotto un danno all'Erario comunale. Da quel momento sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale per proporre l'azione di responsabilità. La difesa, quindi, ha eccepito l'intervenuta prescrizione di una porzione di danno relativa alle infrazioni contestate nel 2007 e nel 2008 fino al 31 ottobre (in quanto il danno si sarebbe perfezionato a seguito dell'intervenuta prescrizione dei crediti non iscritti a ruolo decorsi 5 anni dalla contestazione ovvero nel 2012 e nel 2013 e l'azione di responsabilità

sarebbe dovuta essere proposta entro i successivi 5 anni). Ancora ha evidenziato che non possono costituire danno le somme relative a infrazioni che non sono state tempestivamente e correttamente contestate ai trasgressori (cfr. Corte dei conti, III Sez. giur. Centr. App. sent. n. 103/2019). Ne consegue, quindi, che dai conteggi rielaborati sulla base dei Registri Verbali prodotti in CD-ROM, il totale del danno, al netto delle somme prescritte ed estinte per mancata corretta notifica ai trasgressori dei verbali di contestazione, ammonterebbe a **Euro 355.739,10** e non agli oltre **Euro 688 mila** addebitati in citazione. La difesa ha sostenuto poi che all'importo così ottenuto dovrebbe essere applicata un'ulteriore riduzione che tenga conto dell'alea relativa all'effettiva probabilità di incasso di tale tipologia di entrate una volta iscritte a ruolo, da determinarsi sulla base dei dati storici di bilancio dell'Ente (cfr. Corte dei conti, Sez. giur, Veneto, sent. n. 139/2018). Dai dati del Comune di La Maddalena risulterebbe che la quota storica di incassi sulle somme iscritte a ruolo è pari al **47,5%** del totale che, considerando come dato di partenza **Euro 355.739,10**, determina un danno effettivo pari a **Euro 168.976,07**. Secondo la difesa, quindi, il danno non potrebbe superare questo importo. Tuttavia, esso sarebbe ancora minore in quanto la Procura attrice non avrebbe considerato le somme spontaneamente pagate dai trasgressori pur in assenza dell'iscrizione nei ruoli. A tale proposito la difesa ha fatto riferimento alla delibera della G.C. n. 45 del 17/5/2019 da cui si trae che nel periodo 2009/2018 il Comune ha riscosso maggiori entrate rispetto a quelle previste per un importo di Euro 294.560,20 e, in ogni caso, nel periodo 2009/2012 sono state incassate somme che coprono praticamente per intero i crediti per sanzioni da violazioni del

Codice della Strada ovvero Euro 780.166,02. Ha osservato, infine che, salva prova contraria che dovrà essere offerta dalla Procura, potrebbero essere considerate equivalenti le somme incassate negli anni dal 2009 al 2012, seppure riferite ad anni precedenti, con quelle incassate successivamente ed eventualmente riferite al periodo in contestazione. In conclusione, la difesa ha chiesto che, in via principale, il dott. **POGGI Roberto** sia assolto da ogni pretesa; in subordine, che l'ammontare del danno sia rideterminato con ampio esercizio del potere riduttivo e con diminuzione del grado di responsabilità addebitabile rispetto alla quota del 50% indicata in citazione.

Con memoria depositata il 14/11/2019 si è costituita in giudizio la dott.ssa **PINI Barbara**. La difesa ha contestato la riconducibilità del danno alla condotta tenuta dalla propria assistita. Ha osservato, in particolare, che l'intera vicenda si è svolta nell'ambito di un servizio del tutto avulso dall'esercizio di poteri gestionali/direttivi riconducibili alla dott.ssa **PINI**. Infatti, spetterebbe al Comandante della Polizia Municipale il compito di sovrintendere i procedimenti curati "*dall'Ufficio verbali*" conseguenti all'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, dalla contestazione fino alla riscossione delle sanzioni. Per tale motivo al Comandante è stata attribuita la posizione organizzativa denominata "*Corpo di Polizia municipale*", all'interno della quale, da sempre, rientrerebbe la gestione dell'intero iter sanzionatorio. A conferma di ciò, la difesa ha evidenziato che fin dal 2009 il dott. **POGGI** ha adottato atti di organizzazione interni al Corpo della Polizia Municipale attribuendo specificatamente la responsabilità dei procedimenti relativi ai verbali di infrazione al Codice della Strada, dalla contestazione fino alla formazione dei ruoli, "*all'Ufficio*

verbali, contenzioso e procedura concilia”. La difesa ha osservato, inoltre, che dal 2009 ad oggi la responsabile di questi procedimenti all’interno della Polizia Municipale è sempre stata la sig.ra **MOI Daniela**. Ha evidenziato che, quindi, nessun apporto causale può essere ricondotto alla dott.ssa **PINI** in quanto i procedimenti in questione non rientravano nelle competenze spettanti al Segretario generale dell’Ente. Infatti, all’epoca in cui la predetta venne nominata, con decorrenza dal 1°/1/2012, la Polizia Municipale era stata posta, quale unica articolazione, all’interno dell’Ufficio di Staff del Sindaco alle dirette dipendenze funzionali di quest’ultimo. Con i decreti sindacali n. 1/2012 e 18/2015, nell’attribuire ad interim al Segretario generale la direzione risorse umane ed economiche e le funzioni dirigenziali nell’ambito dell’Ufficio di Staff – Corpo di Polizia Municipale, è stata fatta salva la diretta dipendenza funzionale dal Sindaco. La difesa ha anche evidenziato che, come riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza amministrativa, l’istituzione del Corpo della Polizia Municipale dà vita ad un’entità organizzativa unitaria completamente autonoma dalle altre strutture organizzative del Comune, al vertice della quale è posto il Comandante che risponde direttamente al Sindaco non avendo alcun rapporto gerarchico con nessuno dei Dirigenti dell’Ente. Ed, infatti, con il Decreto sindacale n. 2/2009 è stata attribuita al dott. **POGGI** la responsabilità del Servizio della Polizia Municipale richiamando l’art. 107 del TUEL in materia di funzioni e responsabilità dirigenziali. E ancora, dal Regolamento comunale del Corpo della Polizia Locale, approvato con delibera della G.C. n. 15/2012, si evincerebbe che la Polizia Municipale non può costituire una struttura intermedia da porre alle dipendenze di un

responsabile di altro settore amministrativo e che il Comandante, in quanto chiamato ad operare come un Dirigente, anche per ciò che riguarda gli aspetti finanziari, sarebbe da considerare responsabile per tutti i procedimenti amministrativi di propria competenza. L'autonomia del Corpo della Polizia Municipale è sempre stata rivendicata dal dott. **POGGI** che avrebbe aspirato a sottrarre la Polizia Municipale dall'area di Staff. La difesa ha osservato ulteriormente che, se anche si ammettesse che il Corpo della Polizia Municipale fosse subordinato gerarchicamente alla dott.ssa **PINI**, non si potrebbe rimproverare alla propria assistita di non essersi attivata e, quindi, di avere negligenzemente omissso azioni doverose. A tale proposito, infatti, ha evidenziato che non ricorrevano elementi sintomatici di anomalie o criticità e che solo con la notifica dell'invito a dedurre si è appreso che per circa cinque anni il Comandante aveva abdicato al suo preciso dovere di mettere in riscossione le somme relative alle infrazioni al Codice della Strada. Anche dai dati di bilancio, nel rapporto tra previsioni e entrate accertate non era stato riscontrato dal 2012 al 2017 alcun disallineamento sospetto. Inoltre, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, impegnata a svolgere un'attività di verifica amministrativo-contabile tra il 2017 e il 2018, aveva evidenziato tra le irregolarità riscontrate solo quella dell'invio dei cd. “*avvisi di cortesia*” trattandosi di un'attività non dovuta comportante maggiori costi per le casse comunali. In ogni caso, fino all'assunzione della dott.ssa **PINI** (2012) e anche successivamente, nessuno si sarebbe accorto, neppure i Revisori dei conti, che dal 2010 i crediti in questione non venivano più iscritti a ruolo (l'ultima iscrizione è avvenuta nel 2009 per le somme maturate nel 2006).

Secondo la difesa, quindi, nessun rimprovero può essere mosso alla dott.ssa **PINI** in quanto, a fronte dell'assenza di qualsiasi segnale di criticità, alla stessa non si potrebbe pretendere una verifica sistematica della regolare consegna dei ruoli all'agente della riscossione.

In via subordinata, la difesa ha sostenuto che se anche si ravvisasse una condotta colpevole questa non potrebbe essere valutata, alla luce di quanto fino adesso illustrato, come grave. Non sono state, infatti, provate dalla Procura attrice circostanze fattuali e giuridiche che denotino una sprezzante trascuratezza dei propri doveri d'ufficio e ciò anche in considerazione degli incarichi particolarmente gravosi espletati all'interno del Comune di La Maddalena. E, in ogni caso, la dott.ssa **PINI** non potrebbe essere chiamata a rispondere nella stessa misura del dott. **POGGI** del danno contestato dal momento che la condotta della prima non ha certamente avuto la medesima efficacia causale di quella tenuta dal secondo.

Con riguardo poi all'ammontare del danno contestato, la difesa ha eccepito la prescrizione, quantomeno parziale, dello stesso. In particolare, ha evidenziato che secondo la Procura attrice il danno si è perfezionato decorsi infruttuosamente cinque anni dalla notifica dei verbali dal 2007 al 2012 senza l'iscrizione a ruolo dei crediti. Pertanto, la prescrizione sarebbe maturata per tutte le somme riferibili ai verbali notificati antecedentemente al 30/10/2008, non iscritti a ruolo entro il 30/10/2013 (e, quindi, in quanto prescritti, costituenti partite di danno azionabili entro i successivi 5 anni), considerato che l'invito a dedurre è stato notificato il 30/10/2018. La difesa, inoltre, ha osservato che la Procura avrebbe determinato il danno facendo semplicemente la somma degli importi delle sanzioni e delle spese di notifica

per il periodo preso in considerazione. Non avrebbe in alcun modo quantificato l'ammontare corrispondente ai verbali che non sono stati tempestivamente notificati in modo corretto e, quindi, il quantum che non poteva in ogni caso essere iscritto a ruolo. Non sarebbero state neanche sottratte le somme relative ai verbali non utilmente iscrivibili a ruolo perché annullati d'ufficio o perché contestati giudizialmente e annullati con successivo provvedimento giurisdizionale. Non si sarebbe poi tenuto conto che nel periodo in riferimento, seppure senza iscrizione a ruolo, vi sarebbero stati degli incassi e che, quindi, una parte di quei verbali inseriti nel conteggio sarebbe stata pagata dai trasgressori. Senza considerare che recenti interventi legislativi avrebbero previsto, in relazione ad un periodo di tempo che arriva fino al 2017, una sostanziale rinuncia di parte dei crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione, anche connessi alle violazioni al Codice della Strada (c.d. rottamazione e pace fiscale). La difesa ha evidenziato, infine, che al danno che si dovesse accertare dovrebbe, comunque, essere applicata un'ulteriore riduzione che in casi analoghi la giurisprudenza contabile ha riconosciuto (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 139/2018), ovvero quella per l'alea relativa all'effettivo incasso di tale tipologia di entrata, da commisurarsi sulla base dei dati storici di bilancio dell'Ente.

La difesa ha concluso chiedendo, in via principale, che la convenuta sia assolta per infondatezza della domanda; in via subordinata, qualora si rinvenga in capo alla stessa una responsabilità per colpa grave, che sia rideterminato l'ammontare del danno da addebitarle in considerazione dell'apporto causale degli altri soggetti corresponsabili, anche di quelli non

evocati in giudizio; in via ulteriormente subordinata, che sia rideterminato il danno da addebitare alla convenuta in considerazione dell'eccezione di prescrizione, delle altre eccezioni sollevate sul quantum nonché in applicazione del potere riduttivo.

All'udienza pubblica del 4 dicembre 2019 è stata adottata l'ordinanza istruttoria n. 118/2019 con la quale, alla luce delle eccezioni mosse dai convenuti in ordine alla quantificazione del danno, è stato incaricato il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di La Maddalena, entro il termine di 120 giorni:

- di espungere dagli elenchi dei verbali di contestazione, relativi al periodo 2007/2012 (presi in considerazione dalla Guardia di Finanza per la quantificazione del danno), quelli non correttamente notificati ai trasgressori e quelli relativi a sanzioni spontaneamente pagate a seguito della notifica dei cd. "*avvisi di cortesia*";
- di ritrasmettere i predetti elenchi specificando per ciascun verbale le ragioni dell'eventuale esclusione dal calcolo (perchè non correttamente notificato o relativo a sanzione pagata spontaneamente);
- di rideterminare, per il periodo dal 2007 al 2012, l'ammontare delle sanzioni correttamente notificate, non pagate (anche dopo la notifica dei cd. "*avvisi di cortesia*") e non iscritte a ruolo;
- di accertare il rapporto storico nel periodo 2002/2006 tra l'ammontare delle contravvenzioni iscritte a ruolo e le effettive riscossioni, illustrando la metodologia di calcolo e i dati utilizzati.

La successiva udienza era stata fissata all'11/6/2020.

Con nota 10/2/2020, il dott. Abeltino Ferdinando, dipendente del Comune di

La Maddalena, titolare della posizione organizzativa “*Servizi Finanziari*”, nell’ambito della Direzione delle risorse umane ed economiche diretta dalla convenuta dott.ssa **PINI**, ha chiesto se poteva ritenersi legittimamente incaricato a dare esecuzione all’ordinanza n. 118/2019. Con nota del 13/2/2020, prot. n. 790, il magistrato delegato all’assunzione dei mezzi di prova ha comunicato che nulla ostava a che gli incumbenti istruttori di cui all’ordinanza n. 118/2019 fossero assolti dal predetto dipendente.

Successivamente, in data 8/4/2020, il dott. Abertino, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto e delle difficoltà incontrate nel reperimento dei dati, ha chiesto una proroga di 90 giorni del termine per l’esecuzione dell’ordinanza istruttoria (che sarebbe dovuto scadere il 21/4/2020).

All’udienza dell’11/6/2020, tenutasi in videoconferenza, il magistrato relatore ha rappresentato che gli incumbenti istruttori ordinati non sono stati eseguiti. A tale proposito ha evidenziato che durante il decorso del termine assegnato di 120 giorni è intervenuta la normativa finalizzata a contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 nonché la sospensione di tutti i termini per il compimento degli atti dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (artt. 83 e 85 D.L. n. 18/2020, art. 36 D.L. n. 23/2020). Ha, inoltre, evidenziato le difficoltà operative comunicate dal dott. Abertino incaricato di dare esecuzione all’ordinanza n. 118/2019.

In considerazione delle immutate esigenze istruttorie, su conforme avviso del Pubblico Ministero e dei difensori dei convenuti, è stata emessa l’ordinanza n. 34/2020 con la quale il termine per l’assolvimento degli adempimenti istruttori di cui all’ordinanza n. 118/2019 è stato prorogato al 30/11/2020, con rinvio dell’udienza al 20/1/2021.

In data 1°/12/2020 è pervenuta la relazione del CTU contenente la risposta ai quesiti formulati dalla Sezione con l'ordinanza n. 118/2019.

Su istanza dei convenuti e con parere favorevole della Procura attrice, alla luce della mole considerevole dei dati trasmessi in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, l'udienza di discussione del giudizio, già fissata per il 20/1/2021, è stata rinviata al 18/3/2021.

In data 26/2/2021 la difesa della dott.ssa **PINI** ha depositato delle note difensive con le quali ha confermato le conclusioni già rassegnate in atti. In particolare, ha ribadito che la propria assistita, seppure abbia svolto le funzioni di Segretario generale, non ha mai assunto la veste di Comandante, nè quella di istruttore o responsabile del procedimento con riguardo all'ambito di attività del Corpo della Polizia Municipale. In relazione poi agli elementi acquisiti in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 118/2019, ha osservato che non potrà non essere considerata nella quantificazione del danno la cd. "*rottamazione delle cartelle esattoriali*" che ha riguardato anche le sanzioni oggetto del presente giudizio. Inoltre, ha evidenziato le anomalie riscontrate nel dare esecuzione all'ordinanza istruttoria con riferimento ad annullamenti/archiviazioni di verbali risultati del tutto ingiustificati. Ha ribadito ancora una volta la totale estraneità della convenuta nella causazione del danno ritenuto esclusivamente riferibile al dott. **POGGI**, nella sua qualità di Comandante del Corpo della Polizia Municipale e alla Sig.ra **MOI**, quale Responsabile del procedimento, ovvero agli unici soggetti con compiti e responsabilità all'interno dell'articolazione del Corpo della Polizia municipale denominato "*Ufficio verbali, contenzioso e procedura concilia*". La difesa ha sostenuto ancora che in ogni caso nessun rimprovero può essere

mosso alla dott.ssa **PINI** dal momento che nella sua condotta non è ravvisabile alcuna grave negligenza, neppure per colpa in vigilando, non ricorrendo alcun segnale sintomatico delle anomalie riscontrate nel procedimento di riscossione delle sanzioni irrogate per le violazioni del Codice della Strada.

In data 9/3/2021 la difesa del dott. **POGGI** ha depositato una memoria difensiva con la quale, oltre a confermare le deduzioni e conclusioni già espresse, ha formulato osservazioni sulle risultanze istruttorie emerse in esecuzione dell'ordinanza n. 118/2019.

Innanzitutto, è stata posta in evidenza la posizione di conflitto di interessi della dott.ssa **PINI** che pur essendo convenuta nel presente giudizio ha incaricato persona di propria fiducia (il dott. Abeltino) per dare esecuzione alle verifiche e agli accertamenti richiesti dalla Corte.

In ordine alla quantificazione del danno, la difesa ha preliminarmente ribadito l'eccezione di prescrizione con riguardo alle sanzioni contestate prima del 31/10/2008 ed evidenziato la necessità di sottrarre dall'ammontare del danno tutte le sanzioni irrogate fino al 31/12/2010 in quanto oggetto di rottamazione legislativa.

Ha poi osservato che la relazione peritale è risultata del tutto inutile in quanto non ha affrontato e risolto la questione delle sopravvenienze in entrata di cui è stato dato atto nella delibera della G.M. n. 45/2019. Infatti, non è stato compiuto alcun accertamento in ordine alle riscossioni dematerializzate per le quali non esiste alcuna ricevuta cartacea. Quindi, la stima del danno fatta dal CTU e prima ancora dalla Procura attrice è totalmente inattendibile. La difesa ha evidenziato ancora che nel calcolo del CTU non sono stati inseriti

neppure i pagamenti spontanei avvenuti a seguito della notifica dei cd. “*avvisi di cortesia*”. Ha osservato, quindi, che se si sommano i pagamenti dematerializzati con quelli spontanei, il danno contestato si azzerava o, comunque, si riduce enormemente rispetto alle pretese della Procura attrice. Con riguardo alla percentuale di riscossione dei crediti iscritti a ruolo, la difesa ha precisato che la stessa, così come determinata dal CTU, deve essere ulteriormente ridotta in considerazione della gravissima crisi economica che ha reso ancora più difficile l’effettiva riscossione dei crediti iscritti a ruolo. A riprova di ciò ha evidenziato che il totale riscosso delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada elevate nel 2013 ed iscritte a ruolo è risultato pari al 14,1%.

In conclusione, la difesa del dott. **POGGI** ha chiesto che il proprio assistito sia assolto da ogni addebito tenuto conto che fino al mese di marzo 2018 i poteri e la responsabilità relativi al procedimento di riscossione delle sanzioni applicate per le violazioni del Codice della Strada erano di spettanza della dott.ssa **PINI**. Ha chiesto poi, in subordine, che il danno erariale sia rideterminato nella misura effettiva sottraendo i pagamenti dematerializzati e spontanei oltre che le sanzioni rottamate, rimettendo al Collegio la valutazione dei presupposti per disporre una nuova consulenza tecnica. In ogni caso ha chiesto che il Collegio faccia ampiamente ricorso al potere riduttivo.

All’udienza del 18/3/2021 il Pubblico Ministero ha ribadito il concorso dei convenuti nella causazione del danno. Con riguardo alla quantificazione dello stesso ha dichiarato di non opporsi ad eventuali ulteriori incombenti istruttori che il Collegio dovesse ritenere di adottare, seppure il CTU risulta

avere considerato tutti gli incassi fino al 2020. In ordine alla delibera del Consiglio comunale n. 45/2019 che sembrerebbe dare conto di maggiori riscossioni rispetto alle previsioni di entrata, ha evidenziato che non vi è certezza che le stesse si riferiscano alle sanzioni non iscritte a ruolo oggetto di contestazione. Con riguardo poi alla questione della “*rottamazione delle cartelle*”, ha ritenuto che la stessa non possa trovare applicazione nel caso in esame dal momento che i ruoli relativi alle sanzioni in questione nel 2010 non erano ancora formati.

L’Avvocato Massa per il dott. **POGGI** ha confermato le conclusioni formulate negli atti scritti, ribadendo l’eccezione di prescrizione. Si è poi rimesso alla valutazione del Collegio in ordine alla possibile adozione di nuovi incumbenti istruttori.

L’Avvocato Pintus per la dott.ssa **PINI** ha precisato che il lavoro del CTU dott. Abeltino non è stato in alcun modo influenzato dalla propria assistita. Ha confermato le conclusioni già formulate per una completa assoluzione.

L’Avvocato Esposito per la dott.ssa **PINI** ha evidenziato che nessuna colpa in vigilando può essere contestata alla propria assistita che non era tenuta a svolgere alcun controllo sulla procedura di irrogazione/riscossione delle sanzioni. A tale proposito ha ritenuto che inopinatamente sia stata archiviata la posizione della sig.ra **MOI** deputata proprio a seguire i procedimenti in questione. Ha osservato poi che non vi è alcun atto/comportamento che dimostri superficialità della convenuta e che il primo segnale di una qualche anomalia si è riscontrato solo nella nota che la sig.ra **MOI** ha indirizzato al Sindaco in data 3/11/2016. Ha concluso conformemente agli scritti già depositati e si è rimesso alla valutazione del Collegio in ordine ai possibili

nuovi incumbenti istruttori.

E' intervenuto in replica l'Avvocato Massa che ha precisato che da tutti gli ordini di servizio è emerso che la formazione dei ruoli rientrava nelle competenze della dott.ssa **PINI** e che solo dal mese di marzo 2018 sono state assegnate al dott. **POGGI** le credenziali per accedere alla formazione dei ruoli. Ha sostenuto, quindi, che nel caso in esame ricorre una responsabilità diretta per colpa della dott.ssa **PINI** e non per colpa in vigilando. L'Avvocato Massa ha precisato che al fine di accertare l'esatto ammontare del danno sarebbe sufficiente verificare il totale dei pagamenti complessivi, compresi i dematerializzati, e se tale importo coincide con le riscossioni così come quantificate dalla Guardia di Finanza.

E' intervenuto in replica il Pubblico Ministero che ha ribadito che le riscossioni sono tutte quelle risultanti dagli atti. Con riguardo alla prescrizione, ha precisato che la stessa è iniziata a decorrere da quando si è avuta la conoscenza obiettiva del danno (dal 2016) cioè dalla ricezione della segnalazione di danno.

L'Avvocato Pintus ha ulteriormente precisato che non è accettabile che si configuri a carico della dott.ssa **PINI** una colpa commissiva e a carico del dott. **POGGI** una colpa in vigilando.

Considerato in

DIRITTO

La domanda attrice è parzialmente fondata.

Con riguardo al danno patito dal Comune di La Maddalena, la Procura attrice lo ha quantificato nella misura di **Euro 688.125,57** sulla base delle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza (Relazione del 12/4/2018 all. n. 3 all'atto

di citazione) che ha tenuto conto dei verbali notificati dal 2007 al 2012 per violazioni al Codice della Strada risultati non pagati e non iscritti a ruolo nei termini di prescrizione, includendovi anche le spese di notifica. I pagamenti sono stati considerati nella loro interezza sia se effettuati per cassa che a mezzo conto corrente postale (cfr. gli elenchi su CD allegati alla relazione della Guardia di Finanza). E ciò anche con riguardo ai cd. “*dematerializzati*”. A tale proposito, infatti, con nota del 9/5/2018 (cfr. pag. 151 allegato alla relazione della Guardia di Finanza), Poste Italiane S.p.A. ha precisato che il Comune di La Maddalena era titolare del conto n. 11826070, estinto dall’8/3/2014, e del conto n. 1005869993, attualmente attivo. Tale conto ha ricevuto da sempre la rendicontazione cartacea dei bollettini tramite liste analitiche e dal 21/11/2012 anche tramite BPIOL (rendicontazione elettronica). Pertanto, il Comune di La Maddalena non ha subito alcuna perdita delle informazioni contabili e di riscontro dei pagamenti ricevuti.

Nel corso del giudizio, accedendo alle richieste delle difese dei convenuti, al fine di determinare l’esatto ammontare del danno patito dal Comune di La Maddalena, è stata emessa l’ordinanza istruttoria n. 118/2019 con la quale il responsabile del Servizio Finanziario è stato incaricato di riesaminare i verbali contestati sottraendovi quelli spontaneamente pagati dopo la ricezione dei cd. “*avvisi di cortesia*” e quelli non correttamente notificati e, quindi, comunque non iscrivibili a ruolo.

L’ordinanza è stata eseguita dal titolare della p.o. “Servizi finanziari” (dott. Ferdinando Abeltino) in totale autonomia dalla dott.ssa **PINI**, dirigente della Direzione delle risorse umane ed economiche, anche alla luce della natura oggettiva dei dati da riscontrare.

Gli incumbenti istruttori, a causa delle difficoltà operative incontrate dal consulente per effetto delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 oltre che della mole considerevole dei dati da esaminare, sono stati portati a termine il 30 novembre 2020 (seconda stesura della relazione).

Il Collegio ritiene di condividere la soluzione ai quesiti prospettata dal CTU contraddistinta come "*prima ipotesi*". In particolare, ritiene corretto sottrarre dall'ammontare di tutti i verbali notificati dal 2007 al 2012, non pagati e non iscritti a ruolo, pari a **Euro 688.125,57** (importo così come determinato dalla Guardia di Finanza):

- il totale di tutti i pagamenti registrati successivamente, fino al 2020, risultanti dall'incrocio dei dati dei bollettini postali (acquisiti da Poste Italiane S.p.A.) con quelli rilevati dal registro verbali ed aggiungendo anche i pagamenti effettuati dai trasgressori direttamente presso il Comando della Polizia Municipale, per un ammontare totale di **Euro 7.621,60**;

- il totale dei verbali notificati dal 2007 al 2012 fuori termine e, dunque, non iscrivibili a ruolo, pari a **Euro 17.348,19**.

L'ammontare del danno così rideterminato è risultato di **Euro 663.155,78**.

A questo punto deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dedotta dai convenuti con riguardo al danno determinato dalle sanzioni inflitte per violazioni del Codice della Strada nel 2007 e nel 2008, non pagate e non iscritte a ruolo nei successivi 5 anni ovvero, rispettivamente, entro il 2012 e il 2013. L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Infatti, nel caso in esame il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità si perfeziona nel quinquennio successivo al momento in cui il danno si è maturato e, quindi, per il danno verificatosi nel 2012, nel 2017 e

per quello prodotto nel 2013, nel 2018. Considerato che l'invito a dedurre è stato notificato nel mese di ottobre 2018, risulta prescritta la porzione di danno prodottasi fino al mese di ottobre 2013. Tuttavia, non essendo possibile individuare quali sanzioni non pagate e non iscritte a ruolo siano state inflitte fino a ottobre 2008 e disponendo solo di un importo totale per anno, si ritiene per ragioni di correttezza di calcolo, di dovere considerare prescritto l'intero ammontare delle sanzioni inflitte negli anni 2007 e 2008 (non pagate e non iscritte a ruolo entro il 2012 e il 2013).

Pertanto, dall'ammontare del danno, così come quantificato dal CTU (*prima ipotesi*), pari a **Euro 663.155,78**, si ritiene di dovere sottrarre l'ammontare dei verbali elevati nel 2012, pari a **Euro 145.097,48**, e nel 2013, pari a **Euro 67.078,80**, per un totale netto di **Euro 450.979,5**.

Il Collegio, inoltre, condivide le osservazioni delle difese in ordine alla necessità di tenere conto, nella quantificazione del danno, della percentuale di riscossione media dei crediti iscritti a ruolo.

A questo proposito, considerati gli esiti a cui è pervenuto il CTU in ordine al quesito relativo all'accertamento del rapporto storico nel quinquennio precedente al 2007 (2002/2006) tra l'ammontare delle contravvenzioni accertate ed iscritte a ruolo e le effettive riscossioni ed, in particolare, la circostanza che nel predetto quinquennio vennero emessi i ruoli solo nel 2002 (sanzioni elevate nel 2000), nel 2004 (sanzioni elevate nel 2001) e nel 2006 (sanzioni elevate nel 2003 e 2004), appare corretto procedere ad una riduzione equitativa del danno del **50%** rideterminandolo nella misura di **Euro 225.489,75**.

Il Collegio ritiene che il danno in parola sia certamente riconducibile alla

condotta dei convenuti ma che, tuttavia, alla causazione dello stesso abbiano concorso anche altri soggetti non evocati in giudizio (componente del Corpo della Polizia Municipale responsabile dei procedimenti connessi ai verbali per violazioni del Codice della Strada, vertici politici e dirigenti dell'Ente che si sono succeduti nel periodo in esame). La condotta tenuta dai predetti, seppure non idonea di per sé ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta serbata dai convenuti e l'evento di danno, è in grado, comunque, di incidere sull'ammontare del danno contestato.

In ragione di tali elementi, reputa il Collegio che il quantum risarcitorio posto a carico dei convenuti debba essere ridotto del **50%** rideterminandolo, quindi, nella misura di **Euro 112.744,87**.

Con riguardo all'apporto dato dai convenuti alla causazione del danno in questione, il Collegio formula le seguenti osservazioni.

Il dott. **POGGI**, con decreto sindacale n. 2 del 17/4/2009, è stato nominato Comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di La Maddalena con decorrenza 1°/4/2009. Da quella data gli sono state assegnate tutte le funzioni ex art. 107 del T.U.E.L. relativamente al Servizio di Polizia Municipale e dal 3/12/2009 la corrispondente Posizione Organizzativa "*Polizia Municipale e viabilità*".

Tra le attribuzioni previste vi era quella del coordinamento dell'attività degli uffici allo stesso assegnati e dei relativi responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. Tali prerogative riguardavano anche "*l'Ufficio verbali, contenzioso e procedure concilia*", articolazione interna del Corpo della Polizia Municipale istituita dallo stesso Comandante con disposizione n. 14 del 19/6/2009. A tale Ufficio, sotto la responsabilità

dell'Ass. Capo MOI Daniela, il dott. **POGGI** aveva attribuito il compito di seguire l'intero procedimento relativo alle violazioni del Codice della Strada fino alla predisposizione dei ruoli (come risulta dalle disposizioni organizzative interne assunte dal dott. **POGGI** dal 2009 in poi).

E fino al 2009 (con riguardo agli accertamenti relativi al 2006) la fase coattiva risulta essere stata portata a termine da quell'ufficio senza alcun impedimento (cfr. nota della sig.ra MOI del 3/11/2016).

La sig.ra MOI ha ammesso di avere segnalato verbalmente, esclusivamente al proprio Comandante, che a partire dal 2010 (quando dovevano essere emessi i ruoli relativi al 2007) si erano incontrate delle difficoltà nell'inoltrare i ruoli all'agente della riscossione. E', quindi, evidente che da parte del dott. **POGGI** vi sia stata una grave ed inescusabile negligenza nel non essersi attivato, per un periodo di tempo significativo, al fine di risolvere le asserite difficoltà che hanno comportato la prescrizione delle sanzioni inflitte non iscritte a ruolo. Di tali problematiche, di cui solo il dott. **POGGI** era venuto a conoscenza, non venne tempestivamente informato nè il Sindaco, nè il Direttore generale/Segretario generale al fine di individuare un'idonea soluzione nell'interesse dell'Ente. La prima segnalazione che il dott. **POGGI** ha inoltrato alla dott.ssa **PINI** risale, infatti, solo al 26/10/2012, quando, dunque, si stava perfezionando la prescrizione dei verbali relativi al 2007 e dalla stessa non emergono le addotte difficoltà nella formazione dei ruoli nè si dà atto che già da tre anni i ruoli non venivano predisposti.

Difficoltà operative che, tuttavia non sono state provate.

Infatti, come già sopra evidenziato, Poste Italiane S.p.A. ha precisato che il Comune di La Maddalena riceve da sempre la rendicontazione cartacea dei

bollettini oggetto di pagamento tramite liste analitiche e dal 21/11/2012 anche tramite BPIOL (rendicontazione elettronica) e che, pertanto, il Comune di La Maddalena non ha subito alcuna perdita delle informazioni contabili e di riscontro dei pagamenti ricevuti.

Ma vi è di più. Da quanto affermato dal sig. **SATTA** Gianluigi, Responsabile dell'Area Territoriale di Sassari dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sentito dai militari operanti in data 20/11/2017, è emerso che, ai sensi del D.M. n. 321/1999, art. 3, la trasmissione delle minute dei ruoli poteva avvenire sia su supporto informatico che cartaceo e tale modalità è tuttora vigente.

Pertanto, dagli atti acquisiti in sede di indagine non emergono le difficoltà ed impedimenti ad una regolare formazione dei ruoli, così come sostenuti dalla sig.ra **MOI** e dal dott. **POGGI**. E, in ogni caso, quest'ultimo avrebbe dovuto prontamente attivarsi fin dal 2010, a fronte delle prime segnalazioni ricevute dalla sig.ra **MOI**, al fine della tutela degli interessi finanziari del Comune di La Maddalena.

La dott.ssa **PINI** dal canto suo, in qualità di Segretario generale dell'Ente a cui erano state attribuite, con decreto sindacale n. 1 del 10/1/2012, le funzioni dirigenziali ex art. 107 del T.U.E.L., anche con riguardo all'Ufficio di Staff del Sindaco all'interno del quale era stata inserita la Polizia Municipale (con precedente delibera della G.C. n. 100 del 14/9/2011), ha omesso di svolgere qualsiasi attività di indirizzo e controllo sul regolare svolgimento dell'attività di riscossione dei crediti in oggetto. Tale attività era doverosa da parte della dott.ssa **PINI** nonostante la stessa non avesse ricevuto alcuna specifica segnalazione (se si eccettua la nota del 26/10/2012 con cui il dott. **POGGI** le

evidenziò l'impossibilità di accedere on line ai pagamenti dematerializzati delle sanzioni inflitte), nè avesse riscontrato alcun elemento sintomatico di una qualche anomalia. Infatti, seppure alla dott.ssa **PINI** non può essere pretesa un'attività di verifica di tutti i procedimenti di competenza "*dell'Ufficio verbali, contenzioso e procedure concilia*", sarebbe stato sufficiente, con una minima diligenza, accertare la regolare formazione dei ruoli da parte della Polizia Municipale e la loro consegna all'agente della riscossione. Dagli esiti di tale semplice verifica la dott.ssa **PINI** si sarebbe potuta avvedere che l'ultimo ruolo emesso risaliva al 2009 per le sanzioni relative al 2006, e che dunque si era in presenza di un vero e proprio blocco delle riscossioni. Nel 2012, quando la dott.ssa **PINI** assunse le funzioni dirigenziali, erano ancora iscrivibili a ruolo le sanzioni elevate nei 5 anni precedenti (a partire dal 2007) ed una sua tempestiva iniziativa, volta a risolvere le asserite difficoltà, avrebbe consentito di evitare il danno oggi contestato o che lo stesso assumesse una tale dimensione.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Collegio ritiene che i convenuti abbiano concorso alla causazione del danno patito dal Comune di La Maddalena, così come sopra rideterminato, ravvisando nelle condotte poste in essere dagli stessi i caratteri della colpa grave. Ritiene, inoltre, di ripartire il predetto danno tenendo conto della differente incidenza causale delle condotte poste in essere nella misura dell'**80%** a carico del dott. **POGGI** e del **20%** a carico della dott.ssa **PINI**. I predetti nominati sono, pertanto, chiamati a rispondere del danno patito dal Comune di La Maddalena nella misura, rispettivamente, di **Euro 90.196,00** e di **Euro 22.549,00**.

Sulle predette somme è dovuta la rivalutazione monetaria che, per correttezza

di calcolo, decorre dal 31/12/2017 ovvero dalla scadenza del termine di prescrizione per iscrivere a ruolo le sanzioni elevate nel 2012 (ultimo anno preso in considerazione nell'atto di citazione).

Dalla data della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono, altresì, dovuti, sulle somme come sopra determinate, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Ogni altra questione dedotta dai convenuti si intende assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna**

POGGI Roberto, a risarcire al Comune di La Maddalena la somma di Euro **Euro 90.196,00** (diconsi Euro novantamilacentonovantasei/00);

PINI Barbara, a risarcire al Comune di La Maddalena la somma di Euro **Euro 22.549,00** (diconsi Euro ventiduemilacinquecentoquarantanove/00).

oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna, altresì, i convenuti soccombenti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di **Euro 823,21** (diconsi Euro ottocentoventitre/21).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 marzo 2021.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Valeria Motzo

f.to Donata Cabras

Depositata in Segreteria il 15 giugno 2021

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano